



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mediazione senza vincoli di competenza per territorio

Autore: Redazione | 31/10/2013



Le parti sono libere di scegliere un organismo di mediazione anche di una città diversa da quella ove è situato il tribunale competente a decidere.

Come abbiamo più volte spiegato in queste pagine, la nuova legge sulla **mediazione** ha stabilito che le domande per la convocazione dell'incontro devono essere presentate all'organismo di mediazione situato nel **luogo** del giudice territorialmente competente a decidere della relativa controversia. Per es.: se la causa va instaurata davanti al Tribunale di Como, la domanda di mediazione andrà depositata presso un qualsiasi organismo presente nella stessa città.

Si è voluto così stabilire una sorta di ripartizione della competenza geografica tra i vari organismi.

In un precedente articolo, avevamo manifestato la nostra posizione a riguardo, secondo cui le parti avrebbero comunque la possibilità di **derogare** a tale criterio, potendo scegliere l'organismo di mediazione che più gli aggrada, quindi anche in un luogo totalmente diverso e svincolato da qualsiasi rapporto con il tribunale competente (leggi l'articolo "[Mediazione: si può derogare alla competenza territoriale dell'organismo](#)").

Questa nostra convinzione è stata confermata, due giorni fa, dal Tribunale di Milano **[1]**. Il giudice meneghino, in particolare, ha ritenuto che le parti possano derogare al criterio della competenza territoriale - che appunto prevede la possibilità di rivolgersi a un organismo pacificatore situato nel luogo dove ha sede il giudice investito della lite - scegliendo invece **un altro mediatore** di loro fiducia.

Questa maggiore flessibilità interpretativa (in linea, peraltro, con le regole del processo civile che consentono - in determinati casi - una deroga della competenza territoriale dei tribunali) apre le porte a una maggiore competitività tra gli organismi e, soprattutto, alla possibilità, per i soggetti coinvolti nella lite, di rivolgersi a mediatori di cui hanno maggiore fiducia, anche se collocati in circoscrizioni territoriali differenti.

Note

[1] Trib. Milano, ord. del 29.10.2013, Giudice Giuseppe Buffone.